



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.9.2023
COM(2023) 504 final

2023/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte in relazione alla prevista adozione delle decisioni riguardanti l'attuazione del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte ("protocollo IVA"), di cui all'articolo PIVA.39, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo" o "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

A norma dell'articolo 120 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le autorità competenti delle parti collaborano per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte a norma del protocollo IVA.

L'obiettivo del protocollo è stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito, al fine di consentire alle rispettive autorità di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA, proteggere il gettito IVA e recuperare i crediti risultanti da dazi e imposte.

2.2. Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera k), dell'accordo, è istituito il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte per trattare le materie contemplate dal protocollo IVA.

A norma dell'articolo PIVA.39, paragrafo 1, il comitato commerciale specializzato tiene consultazioni periodiche e riesamina il funzionamento e l'efficacia del protocollo IVA almeno ogni cinque anni. A norma dell'articolo PIVA.39, paragrafo 2, esso adotta decisioni o raccomandazioni volte ad attuare tutti gli aspetti del protocollo IVA.

2.3. Atti previsti del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte

Lo scopo degli atti previsti è adottare le misure necessarie per attuare il protocollo IVA, come stabilito all'articolo PIVA.39, paragrafo 2.

Gli atti previsti saranno vincolanti per le parti in forza dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

In sostanza, le quattro decisioni riguarderanno gli aspetti seguenti:

una decisione stabilisce i moduli elettronici da utilizzare per comunicare le richieste di cooperazione amministrativa e assistenza in materia di recupero delle imposte, le informazioni e i riscontri tra il Regno Unito e gli Stati membri, le autorità competenti designate per lo scambio di informazioni, il contenuto e il formato dei dati statistici da comunicare;

una decisione stabilisce le regole per l'esecuzione delle domande di recupero delle imposte, comprese le misure cautelari relative all'assistenza in materia di recupero;

una decisione relativa alla conclusione di un accordo sui livelli dei servizi stabilisce la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni tra il Regno Unito e la Commissione, e tra il Regno Unito e gli Stati membri per lo scambio di moduli;

una decisione stabilisce i contributi finanziari del Regno Unito al bilancio dell'UE per l'adeguamento a tantum dei moduli elettronici per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero delle imposte e un contributo annuale che copre le spese relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'aggiornamento delle soluzioni informatiche utilizzate (CCN, moduli elettronici, ecc.).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il Consiglio stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte. La posizione si riferisce all'adozione delle decisioni per la piena attuazione del protocollo IVA come stabilito all'articolo PIVA.39, paragrafo 2. L'iniziativa si tradurrà in un miglioramento della cooperazione amministrativa in materia di IVA e del recupero dei crediti relativi a imposte e dazi.

La procedura proposta non incide sulla sostanza in quanto tale dell'accordo. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte è un organo istituito da un accordo, nello specifico l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Gli atti che il comitato commerciale specializzato è chiamato a adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la piena attuazione del protocollo IVA, come stabilito all'articolo PIVA.39, paragrafo 2. Poiché le disposizioni riguardano l'armonizzazione delle imposte indirette, anche l'articolo 113 TFUE è applicabile come base giuridica.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 113 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") è stato concluso dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica il 30 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte ("protocollo"), prevede un solido quadro giuridico per la cooperazione finalizzata alla lotta contro la frode e al recupero dei crediti. Tale cooperazione trarrà vantaggio dalla maggior parte degli strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti.
- (3) Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ("comitato commerciale specializzato") istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha l'incarico di formulare raccomandazioni e adottare decisioni al fine di garantire il funzionamento e l'attuazione corretti del protocollo.
- (4) In occasione della sua terza riunione il comitato commerciale specializzato è tenuto ad adottare la procedura per la conclusione di accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni relative a un'attuazione e un funzionamento corretti del protocollo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato, poiché gli accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni vincoleranno l'Unione,

¹ GUL 149 del 30.4.2021, pag. 10.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione durante la terza riunione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, si basa sui progetti di decisione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte allegati alla presente decisione.

Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente